

CONVEGNO DEL 21.09.2022

LA PRIMA AVVOCATA LIDIA POET

La forza e l'attualità di un esempio nelle battaglie per la tutela dei diritti di genere?

*di*

*Cesarina Manassero*

Buona sera a tutte ed a tutti, è davvero con grande orgoglio e soddisfazione nel cuore che intervento a questo convegno, portando il saluto del CPO, Istituzione che per regolamento si occupa proprio del superamento delle discriminazioni di genere (ma non solo), al fine di raggiungere una piena ed effettiva parità di genere tra avvocati ed avvocate.

Ringrazio particolarmente la Presidente del COA, Avv. Simona Grabbi, la quale mi ha sin da subito coinvolta nell'organizzazione di questo momento di riflessione ed altresì la Fondazione Croce, che ci ospita in questa elegante cornice, Istituzione con cui collaboriamo da tempo in modo proficuo.

Essendo originaria di Pinerolo, la figura dell'Avvocata Poet è per me particolarmente cara, emblematica, dato che per anni l'Avvocata Poet ha esercitato nello studio del Senatore Berteà, durante la pratica forense e poi nello studio del fratello, Avv. Enrico. Lidia, come molto efficacemente sintetizza il titolo del convegno odierno, rappresenta quella forza, ma soprattutto quell'attualità di un esempio efficace per la tutela ed il rispetto del genere.

Non mi soffermerò sulla vicenda storica, che ha dovuto percorrere Lidia, ma soltanto su alcuni stralci delle argomentazioni delle sentenze sulla base delle quali a Lidia è stato impedito l'esercizio della professione di avvocatessa sino al 1919. I Giudici ancorano la loro decisione sull'assunto che nella legge del 1874, che regola l'esercizio della professione forense, non sono contemplate le donne: è sempre usato il genere maschile "avvocato", "e mai la parola avvocatessa, che pur esiste nella lingua italiana". Secondo i Giudici, dunque, il genere femminile non può ritenersi compreso in quello maschile, perché, creando una capacità giuridica nuova, sconosciuta nelle leggi precedenti e contraria alle antiche tradizioni storico-giuridiche, si sarebbe dovuto inserire "una chiara ed espressa dichiarazione".

La legge del 1874, peraltro, non poteva attribuire alle donne l'esercizio della professione di avvocato, dato che allora le donne non erano nemmeno abilitate a laurearsi in Giurisprudenza e le successive leggi sul riordinamento della Pubblica Istruzione non bastavano a sottintendere che il diploma ottenuto da una donna

fosse sufficiente a far nascere la capacità all'esercizio della professione di avvocato/a.

Come bene evidenzia la Prof.ssa Elisabetta Palici di Suni, nel suo testo *Tra parità e differenza: dal voto alle donne alle quote elettorali*, il ragionamento della Cassazione appare certamente più fondato, rispetto a quello espresso dalla Corte d'Appello, ma sotto questo profilo si potrebbe obiettare facilmente che, in assenza di un divieto esplicito, l'abilitazione delle donne agli studi universitari avrebbe dovuto ragionevolmente consentire loro di conseguire lauree con effetti uguali a quelle conseguite dagli uomini.

In Italia, del resto, c'era già un precedente illustre: la prima donna laureata era stata Maria Pellegrina Amoretti (1756-1787), di Oneglia, che nel 1777 si laureò proprio in legge presso l'Università di Pavia.

Queste vicende permettono di comprendere quanto sia rilevante il rispetto del corretto uso del linguaggio di genere, così come ci ricorda, ormai da svariati anni a questa parte, l'Accademia della Crusca. L'uso di un linguaggio non rispettoso del genere, conduce infatti, a quegli stereotipi sulla base dei quali i Giudici hanno assunto decisioni che oggi ci paiono non corrette e che in quel tempo erano invece per molti del tutto corrette.

Casi simili a quello di Lidia Poet, peraltro, si erano avuti anche negli Stati Uniti.

Nel caso *Bradwell vs. Illinois* del 1872, Myra Bradwell aveva chiesto l'autorizzazione ad esercitare la professione forense, ma i Giudici avevano osservato che *"the civil law, as well as nature herself, has always recognized a wide difference in the respective spheres and destinies of man and woman. Man is, or should be, woman's protector and defender... the constitution of the family organization indicates the domestic sphere as that which properly belongs to the domain and functions of womanhood"*. Susan Moller Okin, nel suo testo *Women in Western Political Thought*, fa correttamente osservare che come vi siano molte analogie con la motivazione della Corte di Cassazione quando si è espressa sulla vicenda Poet.

Alcuni anni dopo, nel 1894, nel caso *In Re Lockwood*, Belva Lockwood chiese di essere ammessa alla pratica legale presso la Corte d'Appello della Virginia.

Una legge della Virginia, (Code Va. 1887, 3192) stabiliva che *"any person duly authorized and practicing as counsel or attorney at law in any state or territory of the United States, or in the District of Columbia, may practice as such in the courts of this state"*. La Corte rigettò la richiesta di Belva Lockwood, argomentando che la parola "person" non era necessariamente riferita a donne e uomini. Spettava alla

Corte d'Appello stabilire se con il termine "person", la legge della Virginia si riferisse solo agli uomini o anche alle donne.

La Corte d'Appello ahimè assunse una decisione dello stesso segno rispetto a quella che in Italia coinvolse Lidia Poet.

La Prof.ssa Bice Mortara Garavelli, nel suo testo, "Le parole e la giustizia", ci ricorda che l'oratoria, intesa nel senso di arte del persuadere, deve essere razionale, ovvero "che deve agganciarsi al cardine centrale dell'arte, il Logos, "pur senza trascurare anche l'ethos ed il pathos".

L'ethos ci riconduce alle regole deontologiche, così tanto importanti per il corretto esercizio della nostra professione.

Questo punto di vista, stella polare del nostro CPO, ci permette di riflettere ancora sul linguaggio di genere, che non deve mai essere espunto dall'ethos, ovvero dalle nostre regole deontologiche, perché proprio all'interno della logica della persuasione è corretto linguisticamente, prima ancora che giuridicamente, non tralasciare mai la prospettiva di genere.

Il linguaggio giuridico ed il linguaggio di genere nelle professioni legali non possono e non devono più essere sganciati.

La Retorica di Aristotele, infatti, ci ricorda che "la retorica e la dialettica riguardano oggetti, che, in certo modo, è proprio di tutti gli uomini conoscere e non di una scienza specifica; tutti infatti si trovano ad indagare su qualche tesi ed a sostenerla, a difendersi e ad accusare".

Piattelli Palmarini asserisce, a completamento di questo pensiero, che esiste una sorta di logica della persuasione che è una psico-logica, in cui l'originalità, lo stile, la pertinenza, la tecnica e l'uso corretto del linguaggio devono combinarsi perfettamente.

Come bene ha scritto Toni Morrison, nel libro *L'origine degli altri*, "il linguaggio inteso come dire, ascoltare, leggere e muoversi, può incoraggiare, persino imporre la resa, il superamento delle distanze tra di noi, che siano distanze culturali, o le distinzioni ed indistinzioni di età o di genere. *Il linguaggio e le immagini alimentano e formano l'esperienza; le immagini racchiuse nella mente ed il linguaggio hanno il potere di sedurre, rivelare, aiutandoci a perseguire il progetto umano, cioè restare umani e fermare la disumanizzazione e l'estraniamento degli altri*".

In questa ottica, il linguaggio di genere rappresenta uno strumento fondamentale per chi agisce sul palcoscenico delle aule giudiziarie e per il riconoscimento degli attori e delle attrici del teatro della Giustizia.

La forza di Lidia è consistita nel credere fermamente alla fondatezza della sua richiesta, tanto che, intervistata da un giornalista de Il Corriere della Sera, disse: “L’uscire, intimandomi di non far l’avvocata, si ostina a darmi dell’avvocata. In questo caso, conviene proprio essere fatalisti e credere che finirò per riuscire ad esserlo, nei modi e nelle forme”.

Matilde Serao, i cui scritti vengono citati nel testo di cui discutiamo oggi, mette in evidenza che “solo le donne di valore, che faticano per farlo riconoscere, che se lo meritano, raggiungono posizioni molto elevate, e le mantengono con decoro”.

Lidia ha unito in sé la forza e l’impegno strenuo per il giusto riconoscimento dei suoi diritti, mantenendo sempre quel decoro professionale, ma non soltanto, nella sua vita privata e professionale.

Nel testo il quadro emerge con nitore. Gli Autori restituiscono in modo molto efficace la figura e il valore di Lidia. Unico neo forse la mancanza di fotografie che ritraggano l’Avvocata Poet. Per questo, durante l’estate e le vacanze, approfittando della cortesia squisita dell’Avvocata Daniela Trezzi, che è qui in sala e che ringrazio per avermi ospitata a casa sua in un caldissimo pomeriggio di fine luglio, per permettermi di fotografare i documenti che conserva gelosamente sulla sua pro-zia, ho costruito insieme ad un mio caro amico, Emanuele Mercadante ed alla Collega Abogada Tiziana Beraudi, un video raccogliendo documenti e foto che ritraggano Lidia, nonché le foto relative a recenti momenti formativi in cui è stata ricordata l’Avvocata Poet.

Come sottofondo abbiamo scelto la musica di Carola Schumann proprio per ricordare una donna compositrice, che ebbe notevoli difficoltà al pari di Lidia ad imporsi nel mondo dei compositori.

Al termine di questo evento il video verrà poi caricato sulla pagina web del CPO.

Auspichiamo che questo ausilio venga utilizzato anche nelle scuole e come CPO siamo pronti, qualora qualche istituto scolastico intendesse sviluppare percorsi formativi ad hoc ad impegnarci per costruirli. Lidia Poet, infatti, ricordava la forza della cultura e della formazione. Credo che questa sia stata la sua lezione più efficace.